

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2522)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 novembre 1967, risultante dall'unificazione*

DEL

## DISEGNO DI LEGGE

(V. Stampato n. 4394)

presentato dal **Ministro del Tesoro**  
(COLOMBO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**  
(PIERACCINI)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**  
(ANDREOTTI)

E DELLE

## PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati LAFORGIA, MERENDA, DE MARZI, TAMBRONI, TITOMANLIO Vittoria, BARBI, URSO, DEL CASTILLO, SANMARTINO, SGARLATA, DE PONTI, GHIO, BOVA, COCCO Maria, BIANCHI Fortunato, DEGAN, DAGNINO, BONTADE Margherita (V. Stampato n. 4082); LENTI, GELMINI, RAFFAELLI, LUSOLI, SOLIANO, MATTARRESE, CAROCCI, ASTOLFI Maruzza, VESPIGNANI, MARICONDA, GREZZI, VILLANI e NICOLETTO (V. Stampato n. 4084)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 14 novembre 1967*

Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni e integrazioni

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono conferite ulteriori assegnazioni di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi 1967, 1968, 1969, 1970 e 1971 e di lire 2 miliardi nell'esercizio 1972.

## Art. 2.

Le provvidenze creditizie previste dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modificazioni, si applicano alle imprese artigiane danneggiate, semprechè le relative domande di finanziamento siano presentate agli istituti di credito entro il 31 dicembre 1967.

L'eventuale rimanenza della somma di lire 6.500 milioni assegnata, ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, al fondo contributo interessi costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, e non utilizzata per gli scopi previsti dalla stessa legge 23 dicembre 1966, n. 1142 e successive modificazioni, sarà destinata alla concessione del contributo statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito alle imprese artigiane effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, Capo VI, e successive modificazioni.

## Art. 3.

Le somme previste dall'articolo 1 della presente legge sono stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto nella parte in conto capitale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, per gli esercizi finanziari 1967 e 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.